



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 390 /2025

nel giudizio iscritto al n. 69676 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Lombardo Facciale Pietro, nato a Cesarò (ME) il 4.7.1955 e residente a

Tortorici (ME) in Contrada Margio di Carlo n. 45/A, C.F.

LMBPTR55L04C568D, rappresentato e difeso giusta procura in atti

dagli avvocati Salvatore Librizzi ed Amedeo Librizzi, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'avv. Calogero Lo Re, sito a Palermo in

via Principe di Villafranca n. 46, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai

fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

salvatore.librizzi@avvocatipatti.it; amedeo.librizzi@pec.it;

con la chiamata in causa di:

Lombardo Facciale Cristian, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il

10.08.1983 e residente a Tortorici (ME) in Contrada Sciortino n. 35, C.F.

LMBCST83M10I199Z, rappresentato e difeso giusta procura in atti

dagli avvocati Salvatore Librizzi ed Amedeo Librizzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Calogero Lo Re, sito a Palermo in via Principe di Villafranca n. 46, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: salvatore.librizzi@avvocatipatti.it; amedeo.librizzi@pec.it; esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Fulvio Alagna, nonché l'avv. Amedeo Librizzi per il convenuto e per il terzo chiamato in causa; ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha agito in revocatoria nei confronti di Lombardo Facciale Pietro, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 73 c.g.c., per ottenere la declaratoria d'inefficacia relativa, nei confronti dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dell'atto di donazione stipulato il 6.2.2024, a rogito notaio dott. Mario Di Bella di Milazzo (Rep. n. 41752, Raccolta n. 17206, registrato a Messina il 12.2.2024 al n. 2236, Serie 1T), tra il convenuto e la moglie Destro Pastizzaro Rosa come donanti e il figlio Lombardo Facciale Cristian quale donatario. La domanda è stata limitata alla quota di proprietà di Lombardo Facciale Pietro, pari al 25% per ciascun immobile donato; infatti, il rimanente 25% oggetto di donazione era di proprietà della moglie, mentre la metà era già intestata al donatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto che Lombardo Facciale Pietro

era stato convenuto a giudizio, con atto di citazione del 13 marzo 2024, per il danno erariale di euro 123.098,39 cagionato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, perché, nella qualità di operatore del C.A.A. FENAPI MESSINA 003, aveva contribuito a far ottenere alla ditta individuale Crascì Sebastiano una serie di finanziamenti illeciti, in concorso con i beneficiari e con gli altri responsabili *pro – tempore* dello stesso C.A.A., a seguito delle Domande Uniche di Pagamento inserite al S.I.A.N. con riferimento alle campagne agricole per gli anni compresi tra il 2010 e il 2014. Il giudizio è stato iscritto al n. 69491.

Secondo la Procura erariale, i finanziamenti erano stati ottenuti indebitamente, attraverso la produzione di documentazione falsa e artefatta, inserita nel fascicolo aziendale al fine di indurre in errore l'AGEA. Nello specifico, il convenuto aveva fornito al percettore il proprio apporto morale e materiale, omettendo consapevolmente, nella qualità di operatore del C.A.A., di esercitare tutti i controlli di sua competenza in ordine all'esistenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta a corredo della domanda; inoltre, avrebbe omesso di esercitare i dovuti controlli sui requisiti sostanziali della ditta richiedente e di accertare se i terreni, in base ai quali erano stati richiesti e quantificati i contributi, fossero effettivamente in possesso della stessa ditta.

Contestualmente all'atto di citazione del 13 marzo 2024, era stato anche richiesto il sequestro conservativo *ante causam*, autorizzato con decreto presidenziale n. 6/2024/SEQ del 25.3.2024 e confermato con l'ordinanza del Giudice designato n. 64/2024/SEQ in data 8.5.2024.

Nell'eseguire il provvedimento di sequestro conservativo, la Guardia di Finanza (all. 1) accertava che il convenuto risultava intestatario della quota di 1/4 di n. 18 immobili siti nel Comune di Roccella Valdemone (analiticamente descritti in citazione, a pag. 4, alla quale si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti), in *communio pro indiviso* con la moglie Destro Pastizzaro Rosa (per 1/4) e con il figlio Lombardo Facciale Cristian (per la rimanente metà). I beni *de quibus* non potevano però essere sottoposti a sequestro, giacché nel frattempo erano stati donati dal convenuto, unitamente alla quota di proprietà della moglie, al figlio Cristian, con atto notarile del 6 febbraio 2024.

A parere della Procura erariale, sussisterebbero tutti i presupposti per l'esercizio dell'*actio pauliana*, necessari a giustificare la declaratoria d'inefficacia del negozio a titolo gratuito in contestazione (rapporto di credito, *eventus damni* e *scientia damni*), in quanto l'atto di citazione del 13 marzo 2024, con il quale era stata chiesta la condanna del Lombardo Facciale per il danno di euro 123.098,39, era stato ritualmente preceduto dall'invito a dedurre, notificato il 12 settembre 2023.

Pertanto, il convenuto avrebbe avuto piena contezza dell'esistenza del credito, da intendere in senso lato quale aspettativa di un credito, ma avrebbe operato in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. *eventus damni*), attesta l'insufficienza del patrimonio residuo.

La consapevolezza (c.d. *scientia damni*), di per sé rilevabile in base alla sequenza temporale (notifica dell'invito a dedurre in data 12.9.2023, atto di donazione stipulato il 6.2.2024), sarebbe desumibile anche sulla scorta di altri elementi e, nello specifico, dalla natura gratuita dell'atto,

dalla strumentale anticipazione con la donazione degli effetti giuridici che si sarebbero naturalmente prodotti in capo al figlio con le regole ordinarie della successione, dal rapporto di strettissima parentela con il donatario. Trattandosi di un atto a titolo gratuito, sarebbe sufficiente il dolo generico, *id est* la mera previsione da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai debitori, mentre non occorrerebbe la configurabilità dell'*animus nocendi*, ovvero la consapevolezza della volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Peraltro, ancor prima del 12 settembre 2023, data di notifica dell'invito a dedurre, il Lombardo Facciale era stato condannato in sede penale, in primo grado alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione (sent. del Tribunale di Patti n. 1007/2022), in appello alla minor pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, a seguito della declaratoria di prescrizione di tutti i fatti antecedenti al 28 novembre 2014 (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045 del 5.9.2024).

Ne conseguirebbe che, attraverso l'atto di donazione, il convenuto avrebbe cercato di sottrarre alla garanzia generica del creditore una parte del proprio patrimonio, rendendo così concreto il rischio del non integrale soddisfacimento dell'elevatissimo credito erariale, ovvero determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza dei beni, o comunque rendendo maggiormente difficoltosa e incerta l'eventuale esazione coattiva del credito (c.d. *eventus damni*).

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha dedotto che l'atto di donazione non rappresenterebbe un pregiudizio per le ragioni creditorie, giacché, come desumibile dagli stessi atti del procedimento

cautelare *ante causam*, il proprio patrimonio risulterebbe composto tanto da rapporti di carattere finanziario, quanto da numerosi beni immobili, già sottoposti a sequestro conservativo, ulteriori rispetto a quelli oggetto del trasferimento a titolo gratuito, oltre che dal trattamento pensionistico n. 10080865, pignorabile nella misura del quinto.

Di contro, a parere della difesa, il valore complessivo della quota degli immobili donati dal Lombardo Facciale al figlio sarebbe oltremodo modesto, atteso che si tratterebbe di n. 18 appezzamenti di terreno destinati esclusivamente all'attività agricola e siti in luoghi impervi e difficilmente raggiungibili.

Per altro verso, la sussistenza del credito erariale sarebbe ancor più dubbia, in base alla sopravvenuta sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, che, nel riformare la decisione di prime cure del Tribunale di Patti n. 1007/2022, avrebbe sostanzialmente smentito l'impianto accusatorio posto a base della citazione del 13 marzo 2004 (giudizio n. 69491).

A parere della difesa, il giudice di appello non si sarebbe limitato alla mera declaratoria di prescrizione degli addebiti, ma avrebbe mandato assolto il convenuto con la formula "*perché il fatto non sussiste*", ovvero sia per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento al capo d'imputazione n. 134, che avrebbe ad oggetto proprio la stessa condotta contestata in sede amministrativo - contabile con la citazione del 13 marzo 2024. Con il capo n. 134, infatti, era stato addebitato al Lombardo Facciale, in concorso con altri

operatori del C.A.A., d'aver asservito la propria funzione al fine di consentire al sodalizio di commettere numerose truffe ai danni dell'AGEA e dell'Unione Europea, segnatamente avallando *“la regolarità delle domande di pagamento mediante l'apposizione della propria firma”*, e *“facendo risultare , attraverso artifici e raggiri, un fittizio trasferimento di titoli dai legittimi proprietari ai beneficiari delle domande”*, nonché inserendo, *“a favore dei beneficiari stessi, false attestazioni di conduzione dei terreni all'insaputa dei proprietari”*, così procurando *“agli indagati e alle società loro riferibili illeciti profitti a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea”*.

Dalla sostanziale identità degli addebiti, dovrebbe discendere *ex se* una positiva valutazione delle condotte contestate in sede amministrativo - contabile con la citazione del 13 marzo 2024, tale da rendere le garanzie patrimoniali già acquisite del tutto sufficienti, anche a prescindere dai modestissimi beni oggetto della donazione.

In riferimento alla *scientia damni*, la difesa ha contestato l'intrinseca configurabilità del dolo generico, proprio alla luce del trascurabile valore economico e catastale dei terreni trasferiti a titolo gratuito, oggettivamente inidonei ad incidere sulla garanzia patrimoniale generica.

In quest'ottica, è stato richiesto in via preliminare il rinvio della trattazione all'udienza del 26 marzo 2025, al fine di riunire il presente giudizio con quello n. 69491 e con l'ulteriore processo n. 69452, già fissato per quella data.

Nel merito, il convenuto ha concluso auspicando l'inammissibilità o la

reiezione della domanda attore, con vittoria di spese e compensi.

A seguito dell'udienza di discussione del 19 febbraio 2025, è stata adottata l'ordinanza n. 80/2025, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario Lombardo Facciale Cristian, entro il termine del 31 luglio 2025; la discussione è stata rinviata all'udienza del 17 dicembre, ad ore 09:30.

Con atto di citazione del 17.6.2025, ritualmente notificato, la Procura attorea ha integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

Il terzo, Lombardo Facciale Cristian, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il giudizio di responsabilità n. 69491, aperto (anche) a carico del padre Lombardo Facciale Pietro, dal quale trae origine la presente *actio pauliana*, sarebbe stato definito in senso assolutorio con la recentissima sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 264 del 2 settembre 2025, che avrebbe rigettato ogni addebito mosso contro lo stesso Lombardo Facciale Pietro, con la contestuale revoca del sequestro conservativo già disposto. Ne conseguirebbero, in questa sede, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, per l'effetto, l'improcedibilità della domanda.

Nel merito, ha ripercorso sostanzialmente le stesse argomentazioni difensive, articolare dal padre nella sua memoria di costituzione.

Nello specifico, ha dedotto che l'atto di donazione non rappresenterebbe un pregiudizio per le ragioni creditorie, giacché, come desumibile dagli stessi atti del procedimento cautelare *ante causam*, il patrimonio del padre risulterebbe composto tanto da

rapporti di carattere finanziario, quanto da numerosi beni immobili, già sottoposti a sequestro conservativo, ulteriori rispetto a quelli oggetto del trasferimento a titolo gratuito, oltre che dal trattamento pensionistico n. 10080865, pignorabile nella misura del quinto.

Di contro, a parere della difesa, il valore complessivo della quota degli immobili donati dal Lombardo Facciale al figlio sarebbe oltremodo modesto, atteso che si tratterebbe di n. 18 appezzamenti di terreno destinati esclusivamente all'attività agricola e siti in luoghi impervi e difficilmente raggiungibili.

Per altro verso, la sussistenza del credito erariale sarebbe ancor più dubbia, in base alla sopravvenuta sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, che, nel riformare la decisione di prime cure del Tribunale di Patti n. 1007/2022, avrebbe sostanzialmente smentito l'impianto accusatorio posto a base della citazione del 13 marzo 2004 (giudizio n. 69491).

A parere della difesa, il giudice di appello non si sarebbe limitato alla mera declaratoria di prescrizione degli addebiti, ma avrebbe mandato assolto il convenuto Lombardo Facciale Pietro con la formula *"perché il fatto non sussiste"*, ovverosia per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento al capo d'imputazione n. 134, che avrebbe ad oggetto proprio la stessa condotta contestata in sede amministrativo – contabile con la citazione del 13 marzo 2024. Con il capo n. 134, infatti, era stato addebitato al Lombardo Facciale, in concorso con altri operatori del C.A.A., d'aver asservito la propria funzione al fine di consentire al sodalizio di commettere numerose truffe ai danni

dell'AGEA e dell'Unione Europea, segnatamente avallando *“la regolarità delle domande di pagamento mediante l'apposizione della propria firma”, e “facendo risultare , attraverso artifici e raggiri, un fittizio trasferimento di titoli dai legittimi proprietari ai beneficiari delle domande”, nonché inserendo, “a favore dei beneficiari stessi, false attestazioni di conduzione dei terreni all'insaputa dei proprietari”, così procurando “agli indagati e alle società loro riferibili illeciti profitti a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea”.*

Dalla sostanziale identità degli addebiti, dovrebbe discendere *ex se* una positiva valutazione delle condotte contestate in sede amministrativo – contabile con la citazione del 13 marzo 2024, tale da rendere le garanzie patrimoniali già acquisite del tutto sufficienti, anche a prescindere dai modestissimi beni oggetto della donazione.

In riferimento alla *scientia damni*, la difesa ha contestato l'intrinseca configurabilità del dolo generico, proprio alla luce del trascurabile valore economico e catastale dei terreni trasferiti a titolo gratuito, oggettivamente inidonei ad incidere sulla garanzia patrimoniale generica.

Pertanto, ha concluso per l'improcedibilità dell'azione per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Con istanza del 15 dicembre 2025, a seguito della memoria di costituzione del terzo chiamato in causa Lombardo Facciale Cristian, la Procura erariale ha chiesto di depositare una nota di anticipazione delle conclusioni; ha allegato, altresì, il dispositivo della

(sopravvenuta) sentenza della Corte di cassazione depositato in data 4 dicembre 2025, a definizione del ricorso proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024.

Con la nota di precisazione delle conclusioni, il Pubblico Ministero ha dedotto che permarrebbero i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto sarebbero ancora pendenti i termini per l'impugnazione della sentenza di questa Sezione n. 264/2025, sicché il credito dovrebbe essere qualificato come "credito litigioso". Inoltre, penderebbero nei confronti del convenuto Lombardo Facciale Pietro i giudizi iscritti ai numero 69452 e 70145, concernenti analoghe fattispecie di illecita percezione di contributi pubblici erogati dall'AGEA. In ogni caso, i reati contestati in sede penale al capo n. 431, l'unico rilevante, oggetto di ricorso per cassazione, sarebbero stati dichiarati estinti per prescrizione e non sarebbero stati oggetto di una pronuncia assolutoria.

Pertanto, ha sostenuto di ritenere *"ancora sussistente l'elemento della perdurante probabilità dell'esistenza del diritto vantato dall'AGEA nei confronti del sig. Lombardo Facciale, anche in relazione ad altri giudizi per cui si è proceduto ad agire nei suoi confronti"*, concludendo in via principale per *"la pronuncia sulla domanda revocatoria"* e, in ipotesi, per *"la cessazione della materia del contendere"*.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è riportato alla memoria già depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il difensore dei convenuti ha ribadito che ricorrerebbe un'ipotesi di difetto sopravvenuto di interesse ad agire, in quanto la sentenza di assoluzione di primo grado n. 264/2025, benché appellabile, non sarebbe stata in concreto ancora impugnata, con la conseguenza che non si tratterebbe più di un credito litigioso. Nel merito, si è riportato alle conclusioni ed alle argomentazioni già enucleate nelle memorie di costituzione, insistendo per la reiezione della domanda, o in ipotesi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La nota di anticipazione delle conclusioni, depositata dalla Procura erariale unitamente all'istanza del 15 dicembre 2025, è inammissibile, in quanto non è prevista la facoltà per le parti di depositare memorie al sistema GIUDICO, senza la previa autorizzazione del Collegio, a differenza di quanto previsto nell'ambito del processo civile dall'art. 171 *ter* c.p.c. (*ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

Peraltro, la Procura erariale, nel corso dell'udienza di discussione, ha avuto modo di esplicitare le argomentazioni e le conclusioni articolate nella memoria, puntualmente contestate dalla difesa.

E', invece, ammissibile la produzione del dispositivo di sentenza della Corte di cassazione depositato in data 4 dicembre 2025, a definizione del ricorso proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, trattandosi di un documento sopravvenuto alle preclusioni istruttorie.

2.In via pregiudiziale, si conferma l'ordinanza n. 80/2025, con la quale

è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario Lombardo Facciale Cristian.

Come chiarito con l'ordinanza *de qua*, infatti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del donatario, il figlio del convenuto Lombardo Facciale Cristian (donatario).

E' pacifico che l'eventuale declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione coinvolga anche il donatario, nei cui confronti, però, in difetto di estensione del contraddittorio, un'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di inefficacia non potrebbe essere eseguita.

Infatti, qualora la decisione venisse portata ad esecuzione nei suoi confronti, egli potrebbe proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che l'Amministrazione non abbia alcun titolo contro di lui.

Si pone, pertanto, il problema di comprendere se sia possibile disporre l'integrazione del contraddittorio *iussu iudicis* e, nel merito, se sussistano i presupposti per ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario, qualora l'azione revocatoria abbia ad oggetto atti a titolo gratuito.

Sotto il primo profilo, di natura squisitamente processuale, si ritiene che, per l'*actio pauliana*, non operi la preclusione alla chiamata in causa del terzo da parte del giudice, limitata *expressis verbis* dal legislatore al giudizio di responsabilità amministrativa e, in origine, solo alla chiamata in causa *iussu iudicis* ex art.107 c.p.c., "in funzione dell'esigenza di garantire anche al terzo chiamato in causa le stesse garanzie preprocessuali del convenuto a titolo di risarcimento del danno erariale (accesso agli atti,

invito a dedurre, controdeduzioni etc.): tanto emerge con chiarezza sia dalla lettera della legge (cfr. art.20, comma 2, lett.g, punto n.6 della L. n. 124/2015 ed art. 83, commi 1 e 2 c.g.c.), sia dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 174/2016 (cfr. § 9.1)” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 213/2021).

Successivamente, il “correttivo” del 2019 (art. 44, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 114/2019) ha soppresso l’inciso del comma 2 dell’art. 83 del c.g.c., che faceva salva l’integrazione del contraddittorio nell’ipotesi di litisconsorzio necessario; ma, anche in tal caso, con esclusivo riferimento al giudizio di responsabilità amministrativa, “*in considerazione della difficoltà di configurare ipotesi di rapporto sostanzialmente unitario nelle fattispecie di responsabilità amministrativa, di norma connotate da parziarietà della obbligazione risarcitoria (tanto emerge sia dalla lettera dell’art.83 comma 2, sia dalla relazione ministeriale al “correttivo”)”*.

Pertanto, la disposizione sul divieto di chiamata in causa del terzo ex art. 83, commi 1 e 2, c.g.c., è espressamente riferita ai soli giudizi di responsabilità e non è applicabile agli altri, neppure *per relationem* (in specie ex art. 176 c.g.c, qualora si ritenga il giudizio sull’azione revocatoria esercitata dal Pubblico Ministero contabile quale giudizio ad istanza di parte atipico); né può applicarsi in via analogica nelle ipotesi in cui la domanda giudiziale esiti in una sentenza non di condanna al risarcimento, ma di natura diversa (come nel caso in esame, in cui l’azione revocatoria proposta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 73 c.g.c. e dell’art. 2901 c.c., tende alla declaratoria

d'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere in pregiudizio dell'amministrazione creditrice).

Inoltre, *“la circostanza che l'art.102 c.p.c. non sia tra le disposizioni del Titolo IV del c.p.c. espressamente richiamate dall'art.7 comma 2 c.g.c. (ovvero gli artt. 99, 100, 101, 110, 111 c.p.c.) non implica a contrario (in via automatica ed immediata) l'inapplicabilità della disposizione in esame nei processi dinanzi alla Corte dei conti, dovendosi invece verificare volta per volta se la disposizione non richiamata possa o meno ritenersi espressione di principio generale: in tal senso, può richiamarsi l'Ordinanza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 5/2020/ORD depositata il 22/11/2020, che ha ritenuto la disposizione dell'art.103 c.p.c. (relativa alla separazione della cause) applicabile anche nel rito contabile, benché non richiamata dall'art. 7 c.g.c., in quanto espressione di un principio generale riconducibile alla ratio della riduzione della durata del processo. In conclusione, al di fuori del ristretto ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, il c.g.c. non preclude l'applicazione della regola dell'art. 102 c.p.c. (ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario)”, che “risulta senz'altro espressione di un principio generale ispirato alla logica della ragionevole durata del processo, essendo inutiliter data (e quindi spreco di attività processuale) una pronunzia resa nei confronti solo di alcuni dei convenuti di un rapporto sostanzialmente unitario; e quindi trova ingresso nel processo innanzi alla Corte dei conti giusto il rinvio operato dall'art. 7 comma 2 del D.lgs. n. 174/2016, non potendo qui operare, come detto, la preclusione dettata espressamente per il solo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, teso a una condanna” (ibidem, Sez. Giur.*

Calabria, sent. n. 213/2021).

Nel merito, nel caso di specie, l'azione revocatoria costituisce un'ipotesi tipica di rapporto soggettivamente unitario, in quanto la cessazione degli effetti dell'atto revocando, sul piano sostanziale, deve riverberarsi necessariamente nei confronti sia del donante che del donatario, sicché, sul versante processuale, è indubbiamente configurabile il litisconsorzio necessario passivo di entrambi i contraenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass. Sez. III, ord. n. 16137/2023).

Infatti, in difetto dell'integrazione del contraddittorio, l'eventuale pronuncia di accoglimento non costituirebbe titolo esecutivo nei confronti del donatario, né potrebbe essere di per sé idonea ad essere iscritta nei registri immobiliari, "contro" il donatario stesso, sicché sarebbe indubbiamente *inutiliter data*.

Il litisconsorzio non sussiste, invece, nei confronti della moglie del convenuto, Destro Pastizzaro Rosa, in quanto la domanda ha ad oggetto unicamente il 25% di ciascun immobile donato, pari alla quota *pro - indiviso* di proprietà del convenuto. La Destro, infatti, è intervenuta all'atto quale donante delle proprie quote, che, benché in comunione *pro - indiviso* con quelle di proprietà del marito, costituiscono comunque un bene autonomo e non sono oggetto della domanda.

Per questa ragione, in via pregiudiziale, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio del convenuto, il sig. Lombardo Facciale Cristian, nella qualità di donatario.

3. La domanda è ammissibile, in quanto l'assoluzione del convenuto

Lombardo Facciale Pietro nell'ambito del giudizio n. 69491, avente ad

oggetto il "credito litigioso" posto a base dell'*actio pauliana*, intervenuta

medio tempore (sent. n. 264/2025), non incide sulla persistenza

dell'interesse ad agire (che, quale condizione dell'azione, nel giudizio

di prime cure è solo affermato e non ancora accertato), ancora

ravvisabile nella qualificazione del credito come litigioso operata da

parte attorea, ma attiene al merito del giudizio, giacché impone di

rivalutare i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.

4. Non è nemmeno possibile adottare una pronuncia di cessazione della

materia del contendere, auspicata dalle parti soltanto in via

subordinata, proprio in quanto l'interesse della Procura attorea ad una

pronuncia sul merito non è venuto meno, non essendosi verificato il

soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

Infatti, la figura della cessazione della materia del contendere, che

costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi

giurisprudenziale, "si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione

del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale

ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti

o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla

posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto

della controversia (*ex plurimis*, Cass., Sez. L., n. 5390/2000, Sez. L.

n. 6909/2009, Sez. 3 n. 16891/2021; di questa Sez. II app. n. 235/2023)" (Sez.

II Centr., sent. n. 373/2023; *ex multis*, v. anche Cass., sent. n.

6676/2015).

Nel caso di specie, il contrasto sull'oggetto della controversia permane

ictu oculi, sicché non è possibile addivenire ad una pronuncia avente

ad oggetto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. Nel merito, si rileva che il credito in contestazione, per il quale la

Procura erariale ha agito in revocatoria, è unicamente quello fatto

valere nell'ambito del processo n. 69491, che era ancora *sub judice* al

momento della proposizione della domanda. Non è possibile prendere

in considerazione, pertanto, ulteriori ipotesi di responsabilità erariale,

come quelle che hanno dato luogo ai giudizi iscritti ai numeri 69452 e

70145, concernenti analoghe fattispecie di illecita percezione di

contributi pubblici erogati dall'AGEA, che non sono mai state poste a

base della presente *actio pauliana*; diversamente, si verificherebbe una

vera e propria *mutatio libelli*, in quanto verrebbe consentita

l'introduzione di una domanda nuova, diversa da quella già fatta

valere, anche se unicamente sotto il profilo della *causa petendi*.

Nel valutare il merito della vicenda, occorre, pertanto, verificare se il

credito azionato nell'ambito del giudizio n. 69491 possa essere ancora

qualificato come "litigioso".

Com'è noto, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della

Cassazione n. 9440/2004, si è sempre ritenuto di dover escludere la

necessità di sospendere l'*actio pauliana* in attesa della definizione del

giudizio sul credito, in quanto l'eventuale sussistenza del credito (per

l'appunto, il c.d. credito litigioso) è data proprio dalla pendenza del

giudizio sul suo accertamento. Non vi è nemmeno pericolo di contrasto

fra giudicati, giacché con l'eventuale accoglimento dell'*actio pauliana* il

giudice si limita a dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore procedente; pertanto, qualora la domanda del creditore (nel nostro caso, della Procura erariale) venga definitivamente rigettata e, dunque, il credito non sia stato riconosciuto, la sentenza che avrà accolto la domanda revocatoria sarà priva di utilità pratica (in termini, si cfr. anche Cass., ord. n. 22859/2019, nonché Cass., ord. n. 41212/2000, secondo la quale, per legittimare l'azione revocatoria, è sufficiente che il credito non sia manifestamente pretestuoso).

Nel caso di specie, nelle more del giudizio, è stata adottata la sentenza n. 264/2025, con la quale la domanda di condanna del convenuto Lombardo Facciale Pietro è stata integralmente rigettata.

Al momento, non risulta proposto l'appello contro la sentenza, che è di per sé provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Rebus sic stantibus, pertanto, l'esistenza del credito è stata smentita dalla pronuncia di rigetto, sicché, come correttamente argomentato dal difensore in sede di discussione orale, non sussiste uno dei presupposti per l'esercizio dell'*actio pauliana* (il rapporto di credito o anche solo la mera aspettativa del credito), atteso che la sentenza di assoluzione di primo grado n. 264/2025, benché appellabile, non è stata in concreto ancora impugnata e, in ipotesi, potrebbe anche non esserlo (essendo la proposizione dell'appello un fatto eventuale), con la conseguenza che, al momento, il credito fatto valere non è più "litigioso".

Ne consegue la reiezione della domanda.

6. Si ritiene di dover compensare interamente le spese di lite tra le parti,

sia in virtù delle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sia in quanto ricorrono tutti i rimanenti presupposti per l'esercizio dell'*actio pauliana*, essendo stato stipulato l'atto di donazione il 6 febbraio 2024, successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, perfezionatasi il 12 settembre 2023. Inoltre, la sussistenza del fatto illecito, benché oramai smentita dalla (sopravvenuta) sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 264/2025, in altra composizione, era stata invece pienamente confermata in sede penale, atteso che i fatti costitutivi dell'illecito erariale non erano contemplati dal capo d'imputazione n. 134, per il quale la Corte d'Appello di Messina ha adottato una pronuncia assolutoria, ma dai reati di cui ai capi nn. 180, 190, 431, 440 e 476, per i quali vi è stata la parziale declaratoria di prescrizione (per i fatti commessi fino al 28 novembre 2014) e la parziale conferma della condanna, con rideterminazione della pena (per gli episodi successivi).

La sentenza di secondo grado è stata anche confermata in Cassazione, essendo stato rigettato il ricorso proposto dagli imputati, come attestato dal dispositivo depositato dalla Suprema Corte in data 4 dicembre 2025, a definizione del ricorso proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024.

Per tutte queste ragioni, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal

Procuratore regionale nei confronti di Lombardo Facciale Pietro, con la
chiamata in causa per ordine del giudice di Lombardo Facciale
Cristian;

RIGETTA

la domanda.

Compensa interamente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)